

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1257)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1960 (V. Stampato n. 1989)*

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SEGNI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 14 OTTOBRE 1960

**Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove sia necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiute dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati; l'interessato, a cui deve essere comunicato il risultato delle analisi in caso di riscontrata irregolarità, può richiedere la revisione alla Autorità sanitaria provinciale entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. La revisione dell'analisi viene eseguita dall'Istituto Superiore di sanità entro il termine di sei mesi.

L'Autorità sanitaria che ha dato inizio agli accertamenti provvede alla relativa denuncia giudiziaria, salvo che non sia altrimenti disposto da leggi e regolamenti speciali.

Art. 2.

L'impianto di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbo-

no, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Art. 3.

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'articolo 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'Autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 4.

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni delle sostanze stesse da prelevarsi secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

Art. 5.

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private o depauperate delle naturali proprietà nutritive;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche patogene o saprofiti superiori ai limiti stabiliti;

d) insudiciate, invase da parassiti o comunque alterate o nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) adulterate o contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante o per la conservazione delle sostanze alimentari, tossici per l'uomo. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Sono, parimenti, vietati:

i) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità, fatta con qualsiasi mezzo, di additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari, quando il loro impiego non sia autorizzato o, nel caso che sia autorizzato, per impieghi o con modalità d'impiego diversi da quelli autorizzati;

l) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari non autorizzati dal Ministro della sanità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000, per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) ed i) del presente articolo.

Art. 6.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, antibiotici, ormoni, radiazioni ionizzanti, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

Art. 7.

I prodotti alimentari confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso.

I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 8.

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 9.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità, approva gli elenchi dei colori non nocivi che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse nonchè degli oggetti d'uso personale e domestico e ne determina le modalità d'impiego. Detti

elenchi dovranno essere revisionati almeno annualmente.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori nocivi, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Art. 10.

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto che possa venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché la saldatura venga eseguita previa efficiente aggraffatura;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che, nelle varie fasi d'uso, possano cedere sapori od odori o rendere nocive le sostanze alimentari.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso perso-

nale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

In contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 11.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Art. 12.

È vietato offrire in vendita o propangandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi e disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

Art. 13.

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciata dallo ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50 mila.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

Art. 14.

Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare, per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi, ed in caso di recidiva, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; inoltre, del provvedimento deve darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Il provvedimento del medico provinciale è definitivo.

Art. 15.

Le sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione che siano riconosciute nocive vengono sequestrate e distrutte a meno che non si ritenga di poterle utilizzare per scopi diversi dall'alimentazione umana.

Art. 16.

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 14 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 19.

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte:

- a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
- c) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità;
- f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È concesso il termine massimo di un anno dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 7 della legge non confezionati con le norme prescritte.